



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 10 ottobre 2016

Protocollo: 84724

Alle Direzioni Interregionali/Regionali
Interprovinciale di TN e BZ

Rif.:

Agli Uffici delle Dogane

Allegati:

e, p.c.:

Alla Task Force ONCE

Ai componenti del tavolo e-customs

LORO SEDI

OGGETTO: Codice doganale dell'Unione – regimi speciali

Con l'applicazione del nuovo Codice doganale dell'Unione (CDU) e dei relativi regolamenti delegati ed attuativo sono emerse alcune situazioni rilevanti ai fini della gestione di taluni regimi speciali che, avendo formato oggetto di recenti chiarimenti in sede unionale¹, vengono rappresentate e corredate di istruzioni ad integrazione di quelle fornite con la circolare n.8/D del 19.04.2016.

1) Trasformazione sotto controllo doganale: modalità operative da adottare, dopo il 1° maggio 2016, per la fiscalità interna e nelle situazioni disciplinate dal previgente art. 136 Reg. 2913/92.

Come è noto, in applicazione dell'art. 254 e dell'allegato 90, Reg. (UE) n.2446/2015 del 28 luglio 2015 (RD), dopo il 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nell'ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla medesima data, devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l'importazione definitiva dei prodotti compensatori (cfr., par. F 7.2, circ. n.8/D del 2016).

Conseguentemente, dal 1° maggio 2016 la riscossione dell'IVA gravante sulle operazioni in questione non è più effettuata - come previsto dalla circolare n.5258/9311 del 22.12.1984 - sulla base del valore delle materie prime dichiarato all'atto del vincolo della merce al regime bensì con la modalità prevista per il

¹ Esiti delle riunioni del Comitato del codice, sezione procedure speciali e Linee Guida per gli Stati membri e gli operatori del commercio sui regimi speciali, consultabili sul sito web dell'Agenzia, nella apposita sezione Codice doganale dell'Unione-CDU.

perfezionamento attivo, che comporta la sospensione del dazio e dell'IVA all'atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all'atto dell'importazione definitiva della stessa, ai sensi dell'art.85 CDU. L'assolvimento dell'IVA all'atto dell'importazione può avvenire anche attraverso la presentazione della dichiarazione d'intento per l'utilizzo del plafond.

Per quanto riguarda il dazio la Commissione europea ha chiarito, in relazione alle particolari situazioni disciplinate dal previgente art. 136 del Codice doganale comunitario (CDC), che in assenza della riproduzione, nel CDU, di una norma analoga a quella abrogata² non è più consentito agli operatori economici che utilizzano tale procedura di usufruire, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati, dell'esenzione o riduzione daziaria ammessa dalle abrogate disposizioni, con conseguente applicazione, dal 1° maggio 2016, dell'aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale senza potersi avvalere del certificato di origine preferenziale presentato all'atto del vincolo della merce.

I Servizi della Commissione hanno manifestato l'intenzione di procedere ad una modifica normativa al fine di reintrodurre nel CDU una disposizione analoga a quella recata dall'art. 136 CDC senza, tuttavia, indicare con esattezza tempi ed ambito di efficacia dell'ipotizzato intervento; nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni si segnala l'opportunità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale che prevedevano l'applicazione dell'art.136 sopra citato, al fine di rilasciare, su istanza di parte ed in base alla normativa vigente, un'autorizzazione di perfezionamento attivo. Tale ultimo regime, infatti, prevedendo la possibilità per gli operatori di scegliere, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati, la modalità di tassazione sulle materie prime o sul prodotto finito (rispettivamente art. 86, par. 3, o art. 85 del CDU), dà agli stessi la possibilità di ricorrere al sistema di tassazione più consono al tipo di operazione che si intende svolgere.

Le Direzioni Regionali/Interregionali/Interprovinciale verificheranno presso gli Uffici doganali interessati l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate dal 1° maggio u.s., procedendo all'eventuale recupero dei dazi non riscossi sulle operazioni di specie.

² Si rammenta che, in base alle disposizioni recate dall'art. 136 CDC, se all'atto del vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applicava a prodotti identici a quelli trasformati ed immessi in libera pratica, all'atto dell'importazione del prodotto trasformato i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati erano calcolati in base all'aliquota di dazio prevista dal trattamento preferenziale. Nel caso, ad esempio, di vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale di nocciole provenienti dalla Turchia e scortate dal certificato ATR, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati (nocciole tostate) l'aliquota daziaria ad essi applicabile era pari a zero.

Si rammenta, infine, che nell'utilizzo delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale ancora in essere nel periodo transitorio, si deve tenere conto delle istruzioni diramate dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione con nota prot. n.53039 del 3.05.2016, riguardanti le modalità di compilazione delle relative dichiarazioni doganali.

2) Perfezionamento Attivo

2.1 Determinazione del valore

I Servizi della Commissione hanno chiarito che, in caso di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo, il valore delle merci deve essere determinato sulla base delle regole generali previste dagli artt.70 e 74 del CDU e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merce terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 del CDU. Solo nel caso in cui l'operatore opti per il metodo di tassazione previsto dall'art. 86, par. 3, del CDU (calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione) sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.

2.2 Prodotti agricoli di cui all'allegato 71-02 RD

Si precisa che, per le operazioni di perfezionamento attivo riguardanti i prodotti agricoli indicati nell'allegato 71-02 del RD, il preventivo nulla osta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve essere richiesto nelle ipotesi rientranti nei soli punti i, ii, iii dell'art. 167 par.1, lett. f) - (ex cod. 10, 11, 12 allegato 70 Reg.to CEE n. 2454/93) - e non per il punto iv, come invece indicato nella circolare 8/D del 2016 (par. F 7, pag.95) essendo sufficiente, in tale ultima ipotesi (valore complessivo delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC ad otto cifre, non superiore a Euro 150.000), il controllo dell'Ufficio doganale che rilascia l'autorizzazione.

3) Perfezionamento Passivo

I Servizi della Commissione hanno fornito chiarimenti anche relativamente al campo di applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo, previsto dall'art. 75 RD.

In particolare, è stato precisato che tale norma è applicabile nelle sole ipotesi in cui sul prodotto trasformato sia previsto un dazio specifico, mentre laddove si

rendano applicabili i dazi ad valorem è utilizzabile il criterio di carattere generale previsto dall'art. 86, par. 5 del CDU, secondo cui l'importo del dazio sui prodotti trasformati viene calcolato sulla base del costo del perfezionamento effettuato al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 259 del CDU non prevede più, come nella precedente normativa (art. 147, par. 1, CDC) l'obbligo di rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all'estero (tranne che nell'unico caso di deroga contemplato dall'art. 147, par. 2, CDC) ma dispone più genericamente in merito a merci unionali che possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento. In tale nuovo contesto, pertanto, il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo non deve necessariamente essere colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell'Unione.

L'art. 259 CDU precisa inoltre che la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione totale o parziale dei dazi può essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione o da un'altra persona stabilita nel territorio dell'Unione che abbia avuto il formale consenso da parte del titolare dell'autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest'ultima.

Considerato che la nuova normativa, al fine di venire incontro alle esigenze commerciali degli operatori, ha introdotto anche in materia di perfezionamento passivo una maggiore flessibilità nella gestione di tali operazioni, si raccomanda agli Uffici delle dogane, nel caso in cui vi siano più soggetti coinvolti nelle varie fasi del regime, di acquisire, nella fase istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, gli accordi commerciali ed i contratti che regolamentano tali attività e di indicare nell'autorizzazione tutti i soggetti che partecipano alle operazioni medesime.

4) Uso Finale

4.1 Particolari disposizioni applicabili in materia di appuramento del regime

Come già precisato nella circ. n. 8/D, par. 6), il trattamento favorevole previsto dai previgenti artt. da 291 a 300 del Reg. (CE) n. 2454/93 per le merci immesse in libera pratica con "destinazione particolare" è ora inquadrato dal CDU tra i regimi speciali ("uso finale", art. 210, lett. c), con conseguente applicazione delle disposizioni generali del titolo VII, capo I, oltre che di talune norme specifiche qui di seguito esaminate più in dettaglio.

Ci si riferisce in particolar modo alla fase dell'appuramento dell'uso finale, posto che l'evento conclusivo non può verificarsi mediante vincolo ad un altro regime (artt. 215 e 254 CDU), come previsto per gli altri regimi speciali.

In proposito, i Servizi della Commissione hanno precisato che l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione nell'ipotesi di cui all'art. 254, par.4, lett.b, del CDU non può considerarsi alla stregua del vincolo al regime di esportazione in quanto le merci permangono nell'alveo dell'uso finale fino alla loro uscita dal territorio doganale della UE (art. 267, par. 5 RE) che sarà attestata mediante il compimento delle ordinarie formalità doganali concernenti la dichiarazione per l'esportazione (art. 269, par.2 e 3, CDU) e l'assoggettamento delle merci alle disposizioni che sarebbero state applicabili in caso di vincolo delle stesse al regime di esportazione (art. 267, par.3, RE). Solo con il corretto assolvimento delle procedure sopra indicate, da riportare a riscontro nel conto di appuramento, si potrà considerare comprovata l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione ed estinta l'obbligazione doganale (art. 124, lett. i, del CDU).

Qualora il regime di uso finale si concluda con la distruzione delle merci, eventuali cascami e avanzi derivanti da tale operazione acquistano lo status di merci non unionali (art. 154, lett. c, CDU) e vengono considerati vincolati al regime di deposito doganale (art. 254, par.7, CDU) al quale si potrà dare esito, successivamente, con qualsiasi regime.

4.2 Conto di appuramento

Il titolare del regime di uso finale, nei termini previsti dall'art. 175, par.1, RD deve presentare all'Ufficio doganale di controllo il conto di appuramento redatto sulla scorta dell'allegato 71-06 RD. Tuttavia, tale adempimento può essere derogato qualora l'Ufficio doganale non lo ritenga necessario.

Per quanto la norma non chiarisca in quali casi ciò sia possibile, si ritiene che, valutata l'operazione nel suo insieme, si possa reputare sufficiente in taluni casi, in luogo del conto di appuramento, una comunicazione dell'avvenuta conclusione del regime da parte del titolare. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di importazione sia anche autorizzazione al regime, oppure quando il titolare non intenda far ricorso al trasferimento di diritti e obblighi.

I Servizi della Commissione hanno inoltre chiarito che, nei casi in cui sussiste l'obbligo di presentare il conto di appuramento, tutte le operazioni il cui termine scade nel corso dello stesso mese possono essere cumulate in un unico "conto".

4.3 Trasferimento di diritti ed obblighi e circolazione delle merci

Come già indicato al punto F 6.3 della predetta circolare 8/D del 2016, le novità introdotte dal CDU in materia di trasferimento di diritti e obblighi (art. 218 CDU - Transfer of rights and obligations - TORO) e di circolazione delle merci vincolate ad un regime speciale tra più Stati membri (art. 219 CDU) comportano notevoli mutamenti anche per quanto riguarda l'uso finale.

Infatti, in base all'art. 218 CDU, dal 1° maggio 2016 non è più richiesta un'autorizzazione al regime in capo al cessionario. Secondo la nuova disciplina, su domanda dell'interessato, l'Ufficio doganale autorizza il trasferimento di diritti e obblighi ad un altro soggetto che soddisfi le condizioni previste per il regime nella medesima autorizzazione di uso finale. La richiesta può essere fatta dal titolare anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione e, in questo caso, l'Ufficio doganale procede a modificare la precedente autorizzazione o ad emetterne una specifica.

Per quanto riguarda la circolazione delle merci tra Stati membri, di rilievo è la semplificazione introdotta dall'art 179, par.1), RD che consente anche a merci vincolate al regime di uso finale di circolare tra luoghi diversi all'interno dell'Unione senza formalità doganali ad eccezione dell'indicazione dell'ubicazione e di ogni movimentazione delle stesse nelle scritture contabili. In virtù di ciò risulta pertanto abolito, dal 1° maggio 2016, l'utilizzo dell'esemplare di controllo T5.

Si forniscono, di seguito, alcune istruzioni procedurali con riserva di ulteriori precisazioni anche all'esito degli approfondimenti in corso in sede unionale.

4.3.1 Istruzioni procedurali ed operative.

- a) *autorizzazione al TORO per merci vincolate al regime di uso finale con eventuale coinvolgimento di più Uffici doganali in ambito nazionale.*

Il caso si verifica qualora un soggetto nazionale, titolare di un regime di uso finale, chieda di essere autorizzato al trasferimento dei diritti e degli obblighi ad altri soggetti, espressamente indicati nell'autorizzazione, che possono svolgere l'attività prevista per le merci vincolate al regime.

A tal fine, l'Ufficio delle dogane deve stabilire per ogni singolo caso concreto, secondo gli accordi delle parti³, le condizioni in base alle quali può essere autorizzato il trasferimento (art. 266 RE).

L'Ufficio competente, in particolare, procederà ad accertare la sussistenza, in capo al cessionario, di tutti i requisiti richiesti dall'art. 211, par.3, lett. a), b) e c) del CDU e cioè che il soggetto:

- sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
- offra le garanzie necessarie per un ordinato svolgimento delle operazioni;
- qualora tra gli obblighi trasferiti al cessionario sia incluso quello di assolvere il dazio in caso di insorgenza dell'obbligazione doganale, costituisca una garanzia a norma dell'art. 89 CDU.

Se nell'operazione di trasferimento di diritti e obblighi risultano coinvolti più Uffici doganali, l'Ufficio che rilascia l'autorizzazione deve interagire con gli Uffici doganali competenti sul/i cessionario/i chiedendo agli stessi di verificare, oltre all'esistenza degli elementi sopra descritti, anche se tale soggetto svolga l'attività di trasformazione come indicato nell'autorizzazione.

Inoltre, per assicurare la vigilanza sulle merci vincolate al regime, l'Ufficio doganale, nel rilasciare l'autorizzazione al "TORO", deve prevedere l'obbligo per il cessionario di comunicare senza indugio, all'Ufficio competente sul luogo in cui si svolgeranno le lavorazioni - che a sua volta informerà l'Ufficio competente sul titolare dell'autorizzazione - l'arrivo delle merci presso il proprio stabilimento, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una casella di posta certificata (nota prot.n.75669/RU del 14/12/2015 DCLPD). Alla comunicazione devono essere allegati i documenti commerciali che individuano la merce oggetto del trasferimento (es. fattura commerciale e copia del modello "TORO"⁴).

³ In proposito, i Servizi della Commissione hanno precisato nelle Linee guida quali diritti e obblighi possono essere oggetto di trasferimento ai sensi dell'art.218 CDU. I diritti trasferibili sono: l'uso e la movimentazione delle merci, il beneficio dell'estinzione dell'obbligazione doganale in caso di "esportazione" dei beni. Gli obblighi trasferibili sono l'assegnazione delle merci all'uso prescritto entro il termine di appuramento, la tenuta delle scritture contabili, assicurare la vigilanza doganale sulle merci vincolate al regime e assolvere il dazio qualora sorga l'obbligazione doganale. Non sono trasferibili i diritti di carattere personale, quale, ad es., lo status di AEO né il conto di appuramento.

⁴ I Servizi della Commissione hanno predisposto nelle Linee guida un modello per lo scambio di informazioni tra il cedente e il cessionario (Allegato III). Esso può avere un formato differente da quello previsto ma deve contenere tutte le informazioni secondo l'ordine indicato nel modello. Il modello deve essere redatto in duplice copia, una delle quali deve essere inviata al cedente dal cessionario dopo averlo completato. Ricevute le merci, il cessionario verificherà la corrispondenza tra le merci e quanto dichiarato nel modello.

L'autorizzazione, non appena rilasciata, deve essere portata a conoscenza degli Uffici doganali interessati.

Si fa presente, inoltre, che qualsiasi modifica dell'autorizzazione dovrà essere effettuata dallo stesso Ufficio doganale che l'ha rilasciata, secondo le procedure sopra descritte.

Si richiamano gli Uffici in indirizzo all'osservanza delle istruzioni di servizio e operative impartite dall'Agenzia delle Dogane con nota prot.75669/RU/DCLPD del 14/12/2015 e nota 86593/RU/DCTI del 15/12/2015 in materia di registrazione delle autorizzazioni nella banca dati End Use e in particolare in materia di trasferimento di diritti e obblighi.

b) autorizzazione al TORO per merci vincolate al regime di uso finale con coinvolgimento di più Uffici doganali siti sul territorio doganale UE.

Il caso è analogo al quello esaminato sub *a*), con la differenza che il trasferimento di diritti e obblighi coinvolge soggetti stabiliti in altri Stati membri.

In tal caso, l'Ufficio doganale nazionale, al fine di poter rilasciare l'autorizzazione, deve attivare la procedura di consultazione prevista dagli art. 260 e 261, RE per il tramite dell'Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli di questa Direzione Centrale.

L'autorizzazione al TORO verrà rilasciata solo dopo aver ottenuto dalla competente autorità doganale dello/gli Stato/i membro/i interessato/i il parere favorevole circa la fattibilità dell'operazione e aver stabilito le condizioni del trasferimento come indicato al punto *a*) che precede.

Una volta rilasciata l'autorizzazione, i successivi scambi di informazioni relativi al trasferimento delle merci verranno gestiti direttamente tra i diversi Uffici doganali competenti sugli operatori situati nei diversi Stati membri indicati nell'autorizzazione.

Si raccomanda, soprattutto in questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni recate dall'art. 219 CDU sulla circolazione delle merci che ha comportato l'abolizione del documento T5, di curare con la massima attenzione gli scambi informativi relativi al trasferimento delle merci, anche al fine di poter efficacemente controllare l'avvenuto rispetto delle formalità previste dall'art. 178,

par. 1, lett. e), RD nonché al fine di tutelare gli interessi erariali unionali e nazionali (es, corretta gestione delle garanzie).

c) merci vincolate al regime di uso finale senza trasferimento di diritti e obblighi.

La fattispecie configura il caso in cui il titolare dell'autorizzazione al regime di uso finale immette in libera pratica le merci ma non intende trasformarle ed indica, nella domanda di autorizzazione, un altro soggetto nazionale o stabilito nell'Unione presso il quale le merci verranno lavorate.

In tal caso, non si è in presenza di un trasferimento di diritti e obblighi in quanto il titolare del regime è sempre responsabile dell'utilizzo delle merci e degli obblighi connessi al regime. Queste potranno circolare senza formalità doganali ai sensi dell'art.179 RD ma il titolare dovrà rendere conto all'Ufficio doganale di controllo della movimentazione e della ubicazione delle stesse attraverso le scritture contabili ai sensi del predetto art.178, par. 1, lett. e), RD.

5) Ulteriori chiarimenti procedurali sui regimi speciali

5.1 Autorizzazioni su dichiarazione e circolazione delle merci.

In caso di rilascio di autorizzazioni al perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea e uso finale su dichiarazione doganale ai sensi dell'art.163 RD, in attesa dell'implementazione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, la dichiarazione doganale deve contenere, anche in un documento allegato, i dati previsti dall'art. 55, par. 1), 8 RDT (che modifica l'art. 2 del RD) riguardanti una serie di informazioni concernenti l'operazione svolta (il tipo di trasformazione o utilizzo, la descrizione delle merci, il termine di appuramento ecc.).

Anche per le suddette operazioni possono essere applicate le disposizioni sulla circolazione di merci senza formalità doganali previste dall'art. 219 CDU, purché tali movimenti risultino dalle scritture doganali previste dall'art.178, par. 1, lett. e), RD.

Come si rileva dall'art.219 sopra citato, ai sensi dell'art. 179 RD e dell'art. 267 RE la circolazione senza formalità doganali di merci vincolate ai regimi speciali da un luogo all'altro del territorio dell'Unione non necessita - a differenza della precedente normativa - di apposita autorizzazione, essendo sufficiente l'iscrizione nelle scritture del titolare del regime, oltre ovviamente il rispetto delle modalità

indicate nelle suddette norme. Tuttavia, di tale circostanza dovrà esserne fatta menzione nelle relative autorizzazioni ai regimi speciali (casella 16 dell'allegato 12 RDT).

Nel caso in cui l'unico elemento che coinvolga gli Stati membri sia la circolazione delle merci, come indicato nell'art. 261, par. 2, lett. d) RE, non è necessario effettuare la consultazione fra gli Stati membri interessati ma, al fine di permettere l'eventuale controllo della merce, lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione è tenuto ad inviarla al punto di contatto dell'altro Stato coinvolto che provvederà all'invio della stessa all'Ufficio locale di destinazione.

5.2) Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni

L'art.22, par.1, CDU⁵ prevede un criterio di carattere generale per la determinazione dell'Autorità doganale competente al rilascio delle decisioni, salvo l'espressa deroga contenuta nell'art. 12 RD⁶ ed altre situazioni disciplinate con specifiche disposizioni.

Alla luce di tali nuove disposizioni sovranazionali, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane⁷ e dei monopoli, occorre adottare i criteri stabiliti dalle norme unionali per l'individuazione dell'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali. In tal senso si forniscono le seguenti indicazioni.

a) perfezionamento attivo

In applicazione dell'art. 22, par. 1, CDU, l'Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove vengono svolte almeno parte delle lavorazioni. Quindi, per tale regime non sarà più determinante il luogo dove viene effettuata la lavorazione o la prima delle lavorazioni in caso di lavorazioni successive, come previsto nella determinazione direttoriale n.1249/2001.

⁵ Art. 22, par.1, comma 2, CDU: "Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione".

⁶ Art. 12 RD: "ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'art. 22, par. 1, terzo comma, del codice, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale ai fini doganali)".

⁷ Regolamento prot. 18612 del 1° luglio 2010, emanato ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241/90.

Nel caso in cui occorra applicare la deroga prevista dall'art. 12 RD, l'Ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture contabili ai fini doganali deve indicare nell'autorizzazione i luoghi dove vengono svolte le lavorazioni e trasmettere agli Uffici competenti sui medesimi copia dell'autorizzazione rilasciata. Gli Uffici doganali competenti sui luoghi dovranno essere informati a cura del soggetto autorizzato delle fasi (giorni e orari) in cui vengono svolte le lavorazioni al fine di permettere eventuali controlli. Tali informazioni devono essere comunicate anche all'Ufficio di controllo che ha rilasciato l'autorizzazione.

b) perfezionamento passivo

Per ciò che concerne il regime di perfezionamento passivo, non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla disciplina recata dalla determinazione sopra citata in quanto il luogo di tenuta della contabilità era già previsto come determinante per l'individuazione dell'ufficio competente. Considerato però che non è più prevista nell'attuale normativa la specifica ipotesi contemplata dal previgente art. 147, par. 2, CDC, (vale a dire il caso in cui non sia il titolare del regime a far effettuare le lavorazioni al di fuori dell'Unione), non risulta più applicabile il secondo paragrafo dell'art. 2 della suddetta determinazione n.1249/2001, che prevedeva la competenza al rilascio di tali autorizzazioni da parte dell'attuale Ufficio regimi doganali e traffici di confine di questa Direzione, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui all'art. 221 del T.U.L.D. (D.P.R. n.43/73).

Pertanto, in ogni caso, competente al rilascio delle autorizzazioni della specie è l'Ufficio delle dogane nel cui ambito è situato il luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 22, par. 1, comma 2, CDU.

Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'art. 22, par. 1, terzo comma CDU, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture contabili ai fini doganali.

c) Uso finale

Il criterio di carattere generale previsto dall'art. 22, par.1) CDU trova applicazione anche nel caso del regime di uso finale. L'Ufficio doganale che provvede al rilascio dell'autorizzazione è, pertanto, quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove vengono svolte almeno una parte delle lavorazioni. Si applica anche per il regime

in esame, in presenza delle relative condizioni, la deroga prevista dall'art. 12 RD. Tenuto conto di quanto precede, sono superate le istruzioni fornite sul punto dalla circ. n.37/D del 24 maggio 2002.

5.2.1 Casi particolari

a) Regime di ammissione temporanea

L'art. 205 RD prevede una deroga al criterio generale di determinazione della competenza prevista dall'art. 22, par. 1, CDU, stabilendo che una domanda di ammissione temporanea deve essere presentata all'Ufficio doganale competente per il luogo di primo utilizzo della merce. Nulla muta, quindi, rispetto al previgente quadro normativo.

b) regimi di uso finale e perfezionamento attivo qualora il richiedente sia stabilito al di fuori della UE

L'art. 162 RD prevede che, nel caso di autorizzazioni di uso finale e perfezionamento attivo rilasciate in base all'art. 161 del RD a soggetti non stabiliti nell'Unione, le relative istanze devono essere presentate, rispettivamente, all'Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo o di prima trasformazione delle merci. In proposito, si coglie l'occasione per precisare che le autorizzazioni a soggetti non stabiliti sul territorio dell'Unione possono essere rilasciate occasionalmente e ove le autorità doganali lo ritengano giustificato; quindi, l'applicazione di tale norma deve essere limitata a motivati casi specifici trattandosi di deroga al principio generale che impone il rilascio delle autorizzazioni solo a soggetti stabiliti nell'Unione.

Va da sé, infine, che gli Uffici doganali che provvedono al rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali sono competenti ad emanare anche gli eventuali provvedimenti di modifica, proroga e revoca delle stesse.

I medesimi criteri fin qui esposti si applicano anche nel caso di autorizzazioni ai regimi speciali effettuate su dichiarazione doganale in base all'art. 163 RD.

5.3 Autorizzazioni che interessano più di uno Stato Membro

Per ciò che concerne le autorizzazioni ai regimi speciali che interessano più di uno Stato membro resta invariata la competenza al rilascio da parte degli Uffici di questa Direzione in quanto punti di contatto a livello unionale per le connesse procedure di consultazione:

- Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, per l'autorizzazione all'uso finale;
- Ufficio regimi doganali e traffici di confine, per tutti gli altri regimi speciali.

Per quanto riguarda la procedura di consultazione ai fini dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione, la vigente normativa (artt. 260 e 261 RE) non ha subito modifiche di rilievo rispetto alla precedente regolamentazione. Va evidenziato, però, che l'art. 260, par. 5, 1) RE prevede che, nel caso in cui entro 30 gg. dal ricevimento del progetto di autorizzazione, gli Stati membri coinvolti non comunichino le loro obiezioni, il consenso si considera acquisito (silenzio-assenso) e lo Stato membro autorizzante può emanare il provvedimento.

L'applicazione della procedura del silenzio-assenso da parte degli Stati membri che rilasciano le suddette autorizzazioni comporta la necessità di effettuare l'istruttoria con gli Uffici territoriali molto più rapidamente rispetto al passato, proprio per evitare di incorrere nel silenzio-assenso senza avere la possibilità di esprimere eventuali osservazioni.

Pertanto, alla luce della suddetta modifica normativa, al fine di comunicare le eventuali obiezioni all'altra Amministrazione doganale nei termini previsti, è necessario che, per le autorizzazioni ai regimi di perfezionamento attivo e uso finale rilasciate dagli Uffici di questa Direzione, gli Uffici territoriali competenti sugli operatori coinvolti nelle lavorazioni svolgano l'attività di acquisizione delle informazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento del progetto di autorizzazione.

Al fine di rendere più celere lo svolgimento dell'istruttoria, le richieste verranno inoltrate, da parte dei predetti Uffici centrali, direttamente all'Ufficio doganale competente sull'operatore nazionale coinvolto nelle lavorazioni, informandone per conoscenza la sovraordinata Direzione Interregionale/Regionale/Interprovinciale.

In chiusura di trattazione si riepiloga nella sottostante tabella, per una più sintetica consultazione, il nuovo assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali:

<ul style="list-style-type: none"> - Perfezionamento attivo - Uso finale 	<p>Criterio generale (art.22 p.2 CDU) Ufficio competente sul luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni</p>	<p>Deroga (art.12 RD) Ufficio competente sul luogo in cui sono tenute o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità ai fini doganali)</p>	<p>Soggetti non stabili nel territorio dell'Unione (art.162 RD) Ufficio competente sul luogo di prima trasformazione della merce o di primo utilizzo (uso finale)</p>
<p>Ammissione temporanea</p>	<p>(art.205 RD) Ufficio competente sul luogo di primo utilizzo delle merci</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Perfezionamento passivo - Deposito doganale 	<p>Criterio generale (art.22 p.2 CDU) Ufficio competente sul luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni</p>	<p>Deroga (art.12 RD) Ufficio competente sul luogo in cui sono tenute o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità ai fini doganali)</p>	
<p>Autorizzazioni che coinvolgono più Stati membri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perfezionamento attivo - perfezionamento passivo <p>-ammissione temporanea (solo 3° criterio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - deposito doganale 	<p>Criterio generale (art.22 p.2 CDU) Stato membro competente sul luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni.</p> <p><u>Per l'Italia:</u> Ufficio regimi doganali e traffici di confine</p>	<p>Deroga (art.12 RD) Stato membro competente sul luogo in cui sono tenute o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità ai fini doganali).</p> <p><u>Per l'Italia:</u> Ufficio regimi doganali e traffici di confine</p>	
<p>Autorizzazioni che coinvolgono più Stati membri per l'uso particolare</p>	<p>Criterio generale (art.22 p.2 CDU) Stato membro competente sul luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni</p> <p><u>Per l'Italia:</u> Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli</p>	<p>Deroga (art.12 RD) Stato membro competente sul luogo in cui sono tenute o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità ai fini doganali).</p> <p><u>Per l'Italia:</u> Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli</p>	

Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali problematiche.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firmato digitalmente